

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**

**REGOLAMENTO DIDATTICO
DEI CORSI DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE**

Art. 1 – Finalità del regolamento didattico dei Corsi di laurea in Scienze politiche.

1. Il presente Regolamento didattico dei Corsi di laurea in Scienze politiche è formulato in applicazione del D.M. n. 509 del 3 novembre 1999 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”, del D.M. 22 ottobre 2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei” e nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo.
2. Il presente Regolamento, per garantire la revisione annuale dei Corsi, stabilisce che le modalità didattiche e gli aspetti organizzativi specifici vengano riportati annualmente nel Manifesto del Dipartimento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore nell’anno accademico immediatamente successivo alla sua approvazione da parte degli Organi Accademici competenti.

Art. 2 – Titoli e Corsi di laurea.

1. Al Corso di Studi unificato in Scienze politiche fanno capo i seguenti Corsi di laurea appartenenti alle classi di seguito specificate:
 - a) Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali);
 - b) Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee (LM-52 Relazioni internazionali).
2. I titoli relativi ai Corsi previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri. Il conferimento dei titoli congiunti è disciplinato dalle convenzioni stipulate con gli Atenei interessati.

Art. 3 - Obiettivi formativi.

A) Corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali

1. Il Corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali si propone di formare laureati con solide e articolate capacità professionali, interessati a una formazione agile e multidisciplinare, che fornisca le capacità necessarie per accedere agli ambiti lavorativi che richiedono una spiccata attitudine dinamica.

2. La formazione, rigorosamente multidisciplinare e interdisciplinare, è orientata all'acquisizione del metodo, delle nozioni e degli strumenti critici necessari per comprendere, interpretare e gestire i fenomeni socio-economici nelle loro molteplici dimensioni e il funzionamento della società contemporanea nel suo complesso.

3. Nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti individuati dalla classe di riferimento, il Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali si propone di integrare le conoscenze di base tipiche di una formazione interdisciplinare negli ambiti giuridico, economico, storico, sociologico e politologico con una preparazione orientata alla dimensione internazionale ed europea degli stessi ambiti, al fine di sviluppare una specifica competenza nella gestione di diversi profili internazionali ed europei dell'odierna realtà giuridica, economica e sociale.

4. L'articolazione del Corso di laurea si propone i seguenti obiettivi:

- a) fornire conoscenze avanzate dei fenomeni politici e sociali a livello internazionale ed europeo e del loro inquadramento giuridico;
- b) creare abilità professionali sia nell'ambito dell'amministrazione statale, inclusi gli uffici di rappresentanza diplomatica, sia nell'ambito dei quadri di livello medio delle organizzazioni internazionali governative e non governative, tra cui quelle di volontariato con scopi umanitari;
- c) offrire adeguate competenze da utilizzare nelle imprese pubbliche e private (nazionali e multinazionali), che intrattengono rapporti commerciali e finanziari internazionali sia all'interno sia all'esterno dell'Unione europea;
- d) formare una conoscenza multidisciplinare dei fenomeni sociali da impiegare nei settori dei servizi, dei beni culturali, del turismo e della comunicazione.

5. Al termine del proprio percorso di studi, lo studente dovrà dimostrare:

- a) di possedere conoscenze, sia metodologiche che culturali e professionali, caratterizzate da una formazione interdisciplinare nei settori giuridico, economico, politologico, sociale e storico, idonee a valutare e gestire le problematiche pubbliche e private proprie delle società moderne;
- b) di possedere conoscenze interdisciplinari atte a programmare e a realizzare strategie operative complesse;
- c) di possedere adeguata padronanza del metodo della ricerca empirica politologica, sociologica, statistica, economica e quantitativa, nonché del metodo comparativo, specie nelle discipline giuspubblicistiche, che consenta un inserimento operativo e innovativo nell'impiego pubblico e privato.

6. Nel rispetto del vincolo del tempo riservato dalla vigente normativa allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale, a ogni credito corrispondono di norma sei ore di didattica frontale.

B) Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee

1. Il Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee si propone l'obiettivo di formare laureati interessati ad accedere alle carriere internazionali sia nell'ambito della diplomazia sia nell'ambito delle organizzazioni internazionali ed europee, governative e non governative. Il percorso formativo proposto estende e rafforza le conoscenze e le capacità di comprensione già maturate durante il primo ciclo di studi e consente di elaborarle e applicarle in forma originale.

2. Il percorso formativo della laurea magistrale proposta approfondisce e rafforza le conoscenze e le capacità di comprensione già maturate durante il primo ciclo di studi e consente di elaborarle in forma originale, anche nel campo della ricerca. Alla fine del percorso formativo, i laureati dovranno essere in grado di applicare le conoscenze acquisite, valutare criticamente problemi connessi al proprio settore di studio e affrontare settori nuovi e non familiari in contesti interdisciplinari.

3. I laureati nel Corso di laurea magistrale della classe devono:

- a) avere una solida formazione di base e quindi padroneggiare conoscenze di livello avanzato sia metodologiche che culturali e professionali, di tipo giuridico, economico, politologico, sociale e storico, idonee ad analizzare, interpretare, valutare e gestire situazioni inerenti alla dimensione internazionale dei fenomeni politici, economici e sociali;
- b) avere le competenze necessarie per l'ideazione, la redazione, l'attuazione e il monitoraggio di programmi internazionali e sovranazionali per il rafforzamento istituzionale dei diritti umani, dei processi di democratizzazione e della protezione delle vittime dei crimini contro l'umanità;
- c) possedere conoscenze interdisciplinari atte a programmare e a realizzare strategie operative di elevata complessità, al fine di inserirsi nel mondo del lavoro con funzioni di alto livello sia presso imprese e organizzazioni private, nazionali e multinazionali, sia in amministrazioni, enti e organizzazioni istituzionali pubbliche nazionali, sovranazionali e internazionali;
- d) possedere padronanza del metodo della ricerca empirica politologica, sociologica, statistica, economica e quantitativa, nonché del metodo comparativo, che consenta un inserimento operativo e innovativo di alto livello nei settori pubblico e privato; essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, oltre all'italiano, due lingue straniere, di cui almeno una dell'Unione Europea, con riferimento anche ai lessici disciplinari;
- e) possedere strumenti analitici e nozioni istituzionali comparate e prospettive internazionali nei vari ambiti in cui si focalizza la dimensione internazionale dei fenomeni economici, politici e sociali.

4. Il Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee si propone l'obiettivo di formare laureati interessati alle carriere internazionali. Il percorso formativo proposto consente, quindi, di accedere, previo concorso, alla carriera diplomatica e all'inserimento nei quadri superiori delle organizzazioni internazionali ed europee. I laureati in Relazioni internazionali ed europee possono, inoltre, aspirare al ruolo di funzionari o dirigenti di organizzazioni non governative impegnate nella cooperazione internazionale, di organizzazioni partitiche, di agenzie di valutazione e consulenza, di imprese pubbliche e private, di organi di informazione.

5. Nel rispetto del vincolo del tempo riservato dalla vigente normativa allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale, a ogni credito corrispondono di norma sei ore di didattica frontale.

Art. 4– Requisiti di ammissione.

A) Corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali

1. Per l'ammissione al Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali è necessario il diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, nonché il diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e il relativo anno integrativo o, ove non più attivo, il debito formativo assegnato.

2. Si richiede altresì una buona conoscenza di base di natura politica, storica e sociale, nonché una conoscenza di base di natura linguistica. Gli eventuali debiti formativi derivanti da carenze nelle predette conoscenze devono essere colmati entro il primo anno di corso.

3. Gli studenti iscritti al Corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali, che abbiano superato l'esame di maturità con votazione inferiore a 70/100 (o 42/60), devono sottoporsi a una verifica preliminare della loro preparazione, sostenendo una prova di ingresso non selettiva. Le modalità di svolgimento di detta prova sono regolate con delibera del Consiglio del Corso di studi e rese note attraverso il sito del Dipartimento di Giurisprudenza.

B) Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee

1. Per l'accesso al Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee è richiesto il possesso di una laurea di primo livello, di una laurea a ciclo unico o di una laurea quadriennale conseguita presso gli Atenei italiani oppure di un titolo accademico conseguito all'estero e ritenuto equipollente a una laurea di primo livello.

2. Per frequentare proficuamente il Corso di laurea magistrale occorre aver acquisito conoscenze in:

- storia politica internazionale
- storia delle dottrine e filosofia politica
- scienza politica e delle relazioni internazionali
- politica internazionale
- area giuridica
- area economica
- lingua inglese
- lingua francese.

3. Per gli studenti in possesso del titolo di laurea triennale nella Classe L-36 (DM. 270/04) conseguita presso qualsiasi Ateneo l'accesso è senza debiti.

4. Per gli studenti in possesso di laurea triennale nelle Classi 15, 19, 28 e 35 (DM 509/99), conseguita presso l'Università degli Studi di Parma, l'accesso al Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee (Classe LM-52) è senza debiti. Gli studenti che non abbiano sostenuto gli esami di Storia delle dottrine politiche (SPS/02) e di Diritto internazionale (IUS/13), da 9 CFU ciascuno, dovranno sostenere nei Corsi Avanzati delle suddette discipline presenti nel piano degli studi della L.M., l'esame con un programma integrato stabilito dal docente.

5. Agli altri studenti, per l'accesso al Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee (Classe LM-52), è richiesto il possesso di una laurea di primo livello, di una laurea a ciclo unico o di una laurea quadriennale conseguita presso gli Atenei italiani oppure di un titolo accademico conseguito all'estero e ritenuto equipollente a una laurea di primo livello. Tali studenti dovranno, però, aver acquisito un numero minimo di 36 CFU, di cui:

a) almeno 9 CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari:

- SECS-P/01 - Economia politica;
- SECS-P/02 - Politica economica;
- SECS-P/06 - Economia applicata.

b) almeno 9 CFU in ciascuno dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

IUS/01 Diritto privato;

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico.

c) almeno 9 CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari:

SPS/02 Storia delle dottrine politiche;

SPS/06 Storia delle relazioni internazionali.

Gli studenti che non abbiano sostenuto gli esami di Storia delle dottrine politiche (SPS/02) e di Diritto internazionale (IUS/13), da 9 CFU ciascuno, dovranno sostenere l'esame di profitto degli insegnamenti avanzati delle suddette discipline presenti nel piano degli studi della Laurea Magistrale in Relazioni internazionali ed europee, con un programma integrato stabilito dal docente.

6. In ottemperanza alla normativa nazionale (D.M. 270/2004), gli studenti iscritti al Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee, che abbiano ottenuto un voto di Laurea triennale inferiore a 80/110, devono sottoporsi a una verifica preliminare della loro preparazione, sostenendo una prova di ingresso non selettiva.

La prova, consistente in un colloquio, sarà volta ad accertare la preparazione individuale dello studente in relazione agli ambiti disciplinari che caratterizzano il Corso di laurea in Scienze politiche (ambito giuridico, economico, politologico, storico, filosofico e sociologico).

Nel caso la prova abbia esito positivo, lo studente è giudicato idoneo. Il superamento della prova non comporta acquisizioni di crediti negli insegnamenti o nei settori scientifico-disciplinari di riferimento. Qualora la prova abbia esito negativo, viene assegnato un debito formativo che dovrà essere colmato attraverso lo studio di testi specificamente indicati dalla Commissione.

Le modalità di svolgimento di detta prova sono regolate con delibera del Consiglio del Corso di studi e rese note attraverso il sito del Dipartimento di Giurisprudenza.

Art. 5 - Offerta formativa e presentazione del piano di studi.

1. L'offerta formativa e il relativo piano degli studi sono pubblicizzati ogni anno nel Manifesto di Dipartimento di Giurisprudenza e nel sito del Dipartimento.

2. Le modalità di presentazione on line del piano di studi individuale da parte dello studente sono stabilite dall'Ateneo e rese note attraverso il sito dell'Università degli Studi di Parma

Art. 6 – Esami di profitto e formazione della relativa Commissione.

1. I Professori, a qualunque titolo, degli insegnamenti impartiti nei Corsi di laurea in Scienze politiche (d' ora in poi: i Professori o il Professore) svolgono, in ogni anno solare non meno di sette appelli e non più di dieci appelli di esami di profitto, fissati secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

2. Nel caso in cui il medesimo insegnamento sia impartito da più Professori, il numero degli appelli annuali deve essere uguale; in caso di mancato accordo tra i Professori, prevale la decisione del Titolare con maggiore anzianità di ruolo, sentito il Direttore del Dipartimento.

3. Entro il trentuno ottobre di ogni anno, il Consiglio di Dipartimento delibera, con riguardo all'intero anno solare successivo, i periodi entro i quali tenere gli appelli degli esami di profitto degli insegnamenti impartiti nei Corsi di studio attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza.

4. Di norma, entro il quindici novembre di ogni anno, i Professori comunicano per iscritto al Direttore del Dipartimento le date degli appelli degli esami di profitto, che si terranno nell'anno solare successivo, indicando, altresì, l'ordine di svolgimento delle prove di esame, ai sensi del successivo Articolo 7, e la proposta di composizione della Commissione degli esami di profitto.

5. Le Commissioni sono presiedute dal coordinatore del corso integrato o dal Titolare dell'insegnamento o, in caso di suo impedimento, da altro Docente titolare di materia affine nominato dal Presidente del Consiglio di Corso. Le Commissioni di esame sono composte dal Presidente e da uno o più membri scelti tra gli altri Professori ufficiali del corso, i Ricercatori, gli Assistenti del ruolo ad esaurimento, i Titolari di assegno di ricerca e i cultori della materia nominati dal Consiglio del Corso di studi. La seduta d'esame è validamente costituita quando siano presenti almeno due membri della Commissione, fra cui il Presidente. La ripartizione del lavoro delle Commissioni d'esame in sottocommissioni, o in altra forma di articolazione organizzativa, si attua su indicazione dei rispettivi Presidenti.

6. Delle Commissioni degli esami di profitto possono fare parte anche i "Cultori della materia", previa nomina deliberata, dal Consiglio di Dipartimento, secondo il relativo Regolamento. Si intendono "Cultori della materia" gli esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente e ricercatore, che abbiano acquisito, nelle discipline afferenti ad uno specifico settore scientifico-disciplinare, documentate esperienze o peculiari competenze.

7. Fra un appello di esami e il successivo devono intercorrere non meno di quattordici giorni, nell'ambito della medesima sessione.

8. Non è consentita la sovrapposizione di esami di profitto relativi a insegnamenti obbligatori dello stesso anno accademico; non si ha sovrapposizione degli esami di profitto, ove gli esami si svolgano nel medesimo giorno, con un intervallo di almeno quattro ore.

Art. 7 – Prove di esame di profitto.

1. In ciascuna sessione di esame lo studente in regola con l'iscrizione può partecipare, salvo quanto disposto dall' art. 8, comma 5, del presente Regolamento, a tutti gli appelli di tutti gli esami per i quali possieda l'attestazione di frequenza.

2. Le prove di esame di profitto sono pubbliche e si svolgono nel giorno comunicato al Direttore del Dipartimento. Le prove si svolgono in forma orale o in forma scritta; il Professore titolare dell'insegnamento, quale Presidente della relativa Commissione degli esami di profitto, può far precedere la prova orale da una prova scritta, anche mediante questionario, previa tempestiva pubblicizzazione delle modalità prescelte, via Internet, sul sito del Dipartimento.

3. Prima dell'apertura della lista d'iscrizione all'esame via Internet, il Presidente della Commissione degli esami di profitto, in caso di sopravvenuto e grave impedimento, può variare la data di uno o più appelli, dandone comunicazione al Direttore del Dipartimento o al Presidente del Consiglio di Corso. Di questa variazione è data pubblicità via Internet, sul sito del Dipartimento. La nuova data non potrà

mai essere stabilita in un giorno antecedente quella precedentemente fissata. Soltanto in casi eccezionali e per comprovate esigenze organizzative, il Presidente della Commissione degli esami di profitto potrà variare la data dell'appello successivamente all'apertura delle liste di iscrizione agli esami via Internet, dandone tempestiva comunicazione agli studenti e al Presidente di Corso di laurea. Date e orario degli appelli non possono in alcun caso essere anticipati.

4. Il Presidente della Commissione degli esami di profitto, il quale risulti motivatamente impossibilitato, il giorno della prova di esame, a svolgere il proprio ufficio, può farsi sostituire da un altro Professore del medesimo insegnamento o dal Professore di un insegnamento affine, previa comunicazione al Direttore del Dipartimento o al Presidente del Consiglio di Corso. In caso di indisponibilità di altro Professore a presiedere la Commissione degli esami di profitto, l'appello deve essere sospeso e rinviato a data successiva.

Art. 8 – Svolgimento delle prove di esame di profitto.

1. A scelta del Presidente della Commissione degli esami di profitto, le prove di esame si svolgono seguendo l'ordine alfabetico o quello, crescente, di matricola degli Studenti regolarmente iscritti all'esame, oppure altro criterio imparziale.

2. Il Presidente della Commissione degli esami di profitto ha facoltà di ammettere a sostenere la prova di esame, con precedenza sugli altri, lo Studente, il quale giustifichi adeguatamente l'esigenza di essere esaminato in deroga all'ordine prescelto ai sensi del precedente comma.

3. Il Presidente della Commissione degli esami di profitto deve curare di distribuire convenientemente, anche nell'arco di più giornate, le prove di esame di profitto, dandone adeguata comunicazione; in ogni caso, dette prove debbono terminare, fatti salvi i casi eccezionali e sentito il Direttore del Dipartimento, entro quindici giorni dalla data di inizio dell'appello.

4. Per evidenti ragioni di sicurezza, il Presidente della Commissione degli esami di profitto deve curare che, durante le prove di esame di profitto, non siano presenti in aula persone in numero superiore a quello consentito, disponendo che siano allontanate le persone in eccedenza rispetto al predetto numero.

5. Lo studente, che non abbia superato la prova di esame, può ripresentarsi alla stessa Commissione all'appello immediatamente successivo.

6. La valutazione dell'esame è espressa in trentesimi. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di diciotto. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di trenta, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione esaminatrice.

Art. 9 – Verbali.

1. A cura del Presidente della Commissione degli esami di profitto, o di un altro suo Componente a ciò delegato dal Presidente, i relativi verbali, debitamente compilati, sono trasmessi al più presto, e comunque non oltre tre giorni dalla conclusione della seduta di esame, alla Segreteria studenti del Corso di laurea. Nel caso in cui occorran più sedute per lo svolgimento degli esami di profitto, il Presidente della Commissione cura la trasmissione dei verbali, già regolarmente compilati, alla

Segreteria studenti del Corso di laurea, nel caso in cui intercorrano, tra una seduta e l'altra, più di cinque giorni.

2. Per gli insegnamenti impartiti in uno dei Corsi di studio attivati, dal Dipartimento di Giurisprudenza, con raddoppio o triplicazione, è fatto divieto alla Segreteria del relativo Corso di studio di procedere alla registrazione dell'esame di profitto sostenuto con una Commissione di esame diversa da quella alla quale lo Studente risulti assegnato per lettera alfabetica, per anno di corso o per matricola. La Segreteria del relativo Corso di studio comunica tempestivamente, allo Studente, l'invalidità di detta prova, invitandolo a presentarsi a sostenere la prova di esame di fronte alla Commissione alla quale risulti assegnato.

Art. 10 Verifica della conoscenza delle lingue straniere.

A) Corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali

1. La verifica della conoscenza delle due lingue straniere (inglese e francese) per il conseguimento della idoneità nelle prove di Abilità linguistica per 5 CFU si svolge a cura del Settore Abilità Linguistiche dell'Ateneo.

B) Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee

1. La verifica della conoscenza delle due lingue straniere (inglese e francese) si basa su esami di profitto per 5 CFU ciascuno, secondo quanto disciplinato dagli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento.

Art. 11 Tirocini.

Il tirocinio curriculare è un'attività formativa facoltativa, svolta presso strutture convenzionate con l'Università degli Studi di Parma, al fine di consentire agli studenti interessati di acquisire conoscenze dirette, attraverso lo svolgimento di un'esperienza lavorativa. *L'ente ospitante può essere proposto dallo studente o dalla Commissione tirocini.*

A) Corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali

1. Gli studenti che abbiano conseguito almeno 90 CFU e siano iscritti almeno al secondo anno di corso possono effettuare un tirocinio curriculare.

Il tirocinio curricolare non può avere durata inferiore alle 150 ore.

2. Per lo svolgimento di un tirocinio curriculare lo studente deve presentare al tutor universitario il progetto formativo, che deve risultare coerente, con il percorso formativo intrapreso, e contenere indicazioni relative alla attività svolta dall'Ente ospitante, all'identità del referente, che affiancherà il tirocinante all'interno dell'Ente stesso, alla durata e alle modalità di svolgimento dell'attività del tirocinante. Il tutor universitario deve approvare il progetto formativo presentato dallo studente.

3. Il tirocinio deve svolgersi secondo le modalità definite dalla Convenzione Unica di Tirocinio dell'Università degli studi di Parma.

4. Durante lo svolgimento del tirocinio lo studente deve compilare una scheda dalla quale risulti la

presenza presso l'Ente ospitante, con indicazione del giorno e del numero di ore svolto. La scheda presenze, al termine del tirocinio, deve essere sottoscritta dal referente presso l'Ente ospitante.

5. Al termine del tirocinio, lo studente presenterà al tutor universitario: a) la Relazione finale, nella quale dovrà illustrare l'attività svolta; b) la Relazione dell'Ente ospitante, con scheda di valutazione circa l'operato del tirocinante; c) la scheda presenze. Il tutor universitario, previo controllo della documentazione, decide se approvare l'attività formativa svolta dallo studente, in caso di giudizio positivo trasmette la propria valutazione al Consiglio di Corso di Studi per le opportune delibere.

6. Le attività di tirocinio non potranno essere riconosciute qualora gli studenti non presentino al tutor designato la documentazione completa, di cui al punto 5, entro sei mesi dal termine del tirocinio.

Il tirocinio formativo curriculare consente di attribuire allo studente un massimo di 6 cfu. Tali crediti non incidono sulla media dei voti e sono considerati quali attività a scelta dello studente.

B) Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee

1. Gli studenti iscritti possono effettuare un tirocinio formativo curriculare di durata non inferiore alle 150 ore.

2. Per lo svolgimento di un tirocinio curriculare lo studente deve presentare al tutor universitario il progetto formativo, che deve risultare coerente, con il percorso formativo intrapreso, e contenere indicazioni relative alla attività svolta dall'Ente ospitante, all'identità del referente, che affiancherà il tirocinante all'interno dell'Ente stesso, alla durata e alle modalità di svolgimento dell'attività del tirocinante. Il tutor universitario deve approvare il progetto formativo presentato dallo studente.

3. Il tirocinio deve svolgersi secondo le modalità definite dalla Convenzione Unica di Tirocinio dell'Università degli studi di Parma.

4. Durante lo svolgimento del tirocinio lo studente deve compilare una scheda dalla quale risulti la presenza presso l'Ente ospitante, con indicazione del giorno e del numero di ore svolto. La scheda presenze, al termine del tirocinio, deve essere sottoscritta dal soggetto referente presso l'Ente ospitante.

5. Al termine del tirocinio, lo studente presenterà al tutor universitario: a) la Relazione finale, nella quale dovrà illustrare l'attività svolta; b) la Relazione dell'Ente ospitante, con scheda di valutazione circa l'operato del tirocinante; c) la scheda presenze. Il tutor universitario, previo controllo della documentazione, decide se approvare l'attività formativa svolta dallo studente, in caso di giudizio positivo trasmette la propria valutazione al Consiglio di Corso di Studi per le opportune delibere.

6. Le attività di tirocinio non potranno essere riconosciute qualora gli studenti non presentino al tutor designato la documentazione completa di cui al punto 5, entro sei mesi dal termine del tirocinio.

Il tirocinio formativo curriculare consente di attribuire allo studente un massimo di 6 cfu. Tali crediti non incidono sulla media dei voti e sono considerati quali attività a scelta dello studente.

Art. 12 – Studi all'estero.

1. Le modalità per la valutazione delle attività svolte all'estero e per l'acquisizione di CFU sono disciplinate da apposito regolamento pubblicato sul sito Internet del Dipartimento di Giurisprudenza.

Art. 13 - Prova finale.

A) Corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali

1. La prova finale (13 CFU) del Corso di laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali consiste nella discussione avanti la Commissione Istruttoria per gli esami di laurea, di cui all'articolo 19, di un elaborato di tesi, non inferiore alle 50 cartelle, relativo a una materia di insegnamento del Corso di studi. In tale prova lo studente deve dimostrare di saper compiere, l'analisi di un problema inerente all'ambito di una delle discipline del Corso di studio, secondo una prospettiva multidisciplinare e utilizzando i risultati più aggiornati della ricerca e della letteratura scientifica internazionale.

2. Per sostenere la prova finale lo studente individua un docente (Relatore), di cui all'articolo 14, con il quale decide il titolo della tesi ed effettua la stesura del proprio elaborato finale.

3. Concorrono al raggiungimento dei 13 CFU della prova finale, 5 CFU per "ulteriori abilità linguistiche". Per l'acquisizione di tali 5 CFU, il candidato redige una parte dell'elaborato di tesi, prefazione e/o conclusioni, non inferiore alle 5 cartelle, in lingua inglese o francese, secondo quanto concordato con il Relatore.

B) Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee

1. La prova finale (22 CFU) del Corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionale ed Europee consiste nella discussione avanti la Commissione Istruttoria per gli esami di laurea, di cui all'articolo 19, di un elaborato di tesi, non inferiore alle 80 cartelle, relativo a una materia di insegnamento del Corso di studi. In tale prova lo studente deve dimostrare di saper compiere l'analisi di un problema inerente all'ambito di una delle discipline di studio del Corso, secondo una prospettiva multidisciplinare e utilizzando i risultati più aggiornati della ricerca e della letteratura scientifica internazionale.

2. Per sostenere la prova finale lo studente individua un docente (Relatore), di cui all'articolo 14, con il quale decide il titolo della tesi ed effettua la stesura del proprio elaborato finale.

3. Concorrono al raggiungimento dei 22 CFU della prova finale, 4 CFU per "ulteriori abilità linguistiche". Per l'acquisizione di tali 4 CFU, il candidato redige una parte dell'elaborato di tesi, prefazione e/o conclusioni, non inferiore alle 5 cartelle, in lingua inglese o francese, secondo quanto concordato con il Relatore.

Art. 14 - Relatore della prova finale.

A) Corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali

1. Il Relatore della tesi di laurea può essere il Professore, a qualsivoglia titolo, di uno degli insegnamenti impartiti nell'ambito del Corso di laurea in Scienze Politiche e delle relazioni internazionali.

2. La tesi di laurea è assegnata in una disciplina in relazione alla quale il candidato abbia sostenuto il relativo esame di profitto.

3. Il Relatore della tesi di laurea può essere anche un Professore di altro Corso di studio dell'Ateneo, con il quale lo studente abbia sostenuto un esame valido ai fini curriculari, relativo a un settore scientifico-disciplinare affine a quelli di pertinenza del Corso di studi, il cui insegnamento non risulti impartito nel Corso di laurea in Scienze Politiche e delle relazioni internazionali.

4. È fatta salva, nell'ipotesi in cui il medesimo insegnamento sia impartito da più Professori, la possibilità di indirizzare lo studente ad altro Professore dello stesso insegnamento, in ragione della sua particolare competenza scientifica nel settore, nell'ambito del quale lo studente intenda chiedere l'assegnazione della tesi di laurea.

5. Il Relatore, in considerazione della particolare competenza scientifica sul tema oggetto dell'elaborato di tesi, può affidare la cura del laureando a un Ricercatore, a un Assistente del ruolo ad esaurimento o al Titolare di un assegno di ricerca del medesimo settore scientifico-disciplinare, o di settore scientifico-disciplinare affine.

B) Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee

1. Il Relatore della tesi di laurea può essere il Professore, a qualsivoglia titolo, di uno degli insegnamenti impartiti nell'ambito del Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee.

2. La tesi di laurea è assegnata in una disciplina in relazione alla quale il candidato abbia sostenuto il relativo esame di profitto.

3. Il Relatore della tesi laurea può essere anche un Professore di altro Corso di studio dell'Ateneo, con il quale lo studente abbia sostenuto un esame valido ai fini curriculari, relativo a un settore scientifico-disciplinare affine a quelli di pertinenza del Corso di studi, il cui insegnamento non risulti impartito nel Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee.

4. È fatta salva, nell'ipotesi in cui il medesimo insegnamento sia impartito da più Professori, la possibilità di indirizzare lo studente ad altro Professore dello stesso insegnamento, in ragione della sua particolare competenza scientifica nel settore, nell'ambito del quale lo studente intenda chiedere l'assegnazione della tesi di laurea.

5. Il Relatore, in considerazione della particolare competenza scientifica sul tema oggetto dell'elaborato di tesi, può affidare la cura del laureando a un Ricercatore, a un Assistente del ruolo ad esaurimento o al Titolare di un assegno di ricerca del medesimo settore scientifico-disciplinare, o di settore scientifico-disciplinare affine.

Art. 15 - Tesi di laurea curriculare o di ricerca.

1. Ai fini del presente Regolamento, le tesi di laurea si suddividono in tesi curriculari e in tesi di ricerca, ai sensi delle definizioni stabilite nei successivi commi 2 e 3.

2. Per tesi curriculare si intende la dissertazione che affronti un tema circoscritto e che sia accompagnata da una rassegna critica della letteratura scientifica sull'argomento. In questa ipotesi, il punteggio, proposto dalla Commissione Istruttoria alla Commissione di Proclamazione per gli esami di laurea, non può superare tre punti, che sono sommati alla media degli esami di profitto sostenuti dal candidato.

3. Per tesi di ricerca si intende la dissertazione che richieda una trattazione accurata ed esauriente, che esprima buone capacità di lavoro in autonomia e riflessione critica. In questa ipotesi, il punteggio, proposto dalla Commissione Istruttoria alla Commissione di Proclamazione per gli esami di laurea, non può superare sette punti, che sono sommati alla media degli esami di profitto sostenuti dal candidato.

4. Dalla seduta di laurea di luglio 2014, allo studente che consegua la laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali entro il terzo anno accademico è riconosciuto un ulteriore punto, da aggiungere alla media degli esami di profitto e ai punti attribuiti dalla Commissione Istruttoria al lavoro di redazione e discussione della tesi di laurea. All'uopo, la Segreteria studenti deve rendere evidente, sul certificato inoltrato alla Commissione Istruttoria per gli esami di laurea, che lo studente si laurea entro il terzo anno accademico.

5. Lo studente può proporre al Relatore il tipo di tesi prescelto. È compito del Relatore indirizzare lo studente verso il livello di tesi più coerente con le sue possibilità di studio e con i tempi di presentazione all'esame di laurea previsti.

6. Previo consenso del Relatore, la tesi di ricerca potrà essere redatta in una lingua straniera; in tal caso, essa sarà corredata da un breve sunto (introduzione e conclusioni, massimo 5 pagine) in lingua italiana. La presentazione dell'elaborato e la discussione dell'esame di laurea avverranno in italiano.

Art. 16 - CFU maturati per la richiesta di assegnazione della tesi di laurea.

A) Corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali

1. Lo studente può richiedere l'assegnazione della tesi di laurea solo dopo aver maturato almeno 100 CFU.

B) Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee

1. Lo studente può richiedere l'assegnazione della tesi di laurea solo dopo aver maturato almeno 70 CFU.

Art. 17 - Deposito del titolo della tesi di laurea.

A) Corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali

1. Lo studente è tenuto a depositare, presso la Segreteria studenti, il titolo della tesi, anche tradotto in lingua inglese, almeno quattro mesi prima della data di inizio della sessione di laurea nella quale intenda discutere l'elaborato.

2. A tal fine lo studente compila un apposito modulo, disponibile sul sito internet di Ateneo, che deve essere controfirmato dal Relatore e deve riportare l'indicazione della scelta del tipo di tesi di laurea ai sensi dell'articolo 15.

3. Gli studenti provenienti da altre sedi e risultati iscritti, in precedenza, al Corso di laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali dell'Università degli Studi di Parma, possono sostenere l'esame di laurea non prima che siano decorsi quattro mesi dalla formalizzazione della nuova iscrizione presso l'Università degli Studi di Parma. Il titolo della tesi di laurea eventualmente depositato prima del congedo dall'Università degli Studi di Parma non può essere ritenuto valido; pertanto, il titolo della tesi dovrà essere nuovamente depositato.

B) Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee

1. Lo studente è tenuto a depositare, presso la Segreteria studenti, il titolo della tesi, anche tradotto in lingua inglese, almeno quattro mesi prima della data di inizio della sessione di laurea nella quale intenda discutere l'elaborato.

2. A tal fine lo studente compila un apposito modulo, disponibile sul sito internet di Ateneo, che deve essere controfirmato dal Relatore e deve riportare l'indicazione della scelta del tipo di tesi di laurea ai sensi dell'articolo 15.

3. Gli studenti provenienti da altre sedi e risultati iscritti, in precedenza, al Corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali ed Europee dell'Università degli Studi di Parma, possono sostenere l'esame di laurea non prima che siano decorsi quattro mesi dalla formalizzazione della nuova iscrizione presso l'Università degli Studi di Parma. Il titolo della tesi di laurea eventualmente depositato prima del congedo dall'Università degli Studi di Parma non può essere ritenuto valido; pertanto, il titolo della tesi dovrà essere nuovamente depositato.

Art. 18 - Adempimenti per sostenere l'esame di laurea.

1. Lo studente, purché non debba sostenere più di due esami di profitto, almeno trenta giorni prima della data di inizio della sessione di laurea, in cui intenda discutere la tesi, deve provvedere in modalità informatica, ove risulti attivato il relativo servizio:

- a) alla presentazione della domanda di ammissione all'esame di laurea, indirizzata al Magnifico Rettore, con l'indicazione del titolo della tesi e del nome del Relatore, con il pagamento dei necessari oneri;
- b) alla consegna del libretto universitario, a esami di profitto ultimati;
- c) alla consegna della ricevuta di iscrizione al servizio Alma Laurea.

2. Lo studente deve sostenere l'ultimo esame di profitto o di idoneità almeno dieci giorni prima della data di inizio della sessione di laurea e depositare, entro lo stesso termine, il libretto universitario presso la Segreteria studenti.

3. Lo studente è tenuto a depositare presso la Segreteria studenti, almeno dieci giorni prima della data di inizio della sessione di laurea, una copia della tesi in formato digitale. Tale deposito dovrà essere accompagnato da una dichiarazione del Relatore, il quale autorizzi lo Studente a sostenere l'esame di laurea e, alla luce dei risultati conseguiti nell'elaborazione della dissertazione di laurea, confermi o

modifichi la qualifica della tesi di laurea come curricolare o di ricerca. Una copia della tesi, in formato cartaceo, è consegnata al Relatore.

4. Lo studente è tenuto a presentarsi alla seduta di laurea con una copia personale della tesi, in formato cartaceo, da consegnare al Presidente della Commissione Istruttoria per gli esami di laurea, per il tempo necessario alla discussione.

5. Le due copie della tesi in formato cartaceo sono vidimate con timbro apposto dalla Segreteria studenti.

Art. 19 - Commissioni per gli esami di laurea.

1. Le Commissioni per gli esami di laurea sono nominate dal Magnifico Rettore, su proposta del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza.

2. Le Commissioni per gli esami di laurea sono la Commissione Istruttoria e la Commissione di Proclamazione. Durante una sessione di laurea, possono esserci una o più Commissioni Istruttorie e un'unica Commissione di Proclamazione.

3. Al fine della formazione delle Commissioni per gli esami di laurea, su richiesta della Segreteria del Dipartimento di Giurisprudenza, ciascun Professore, Ricercatore, Assistente del ruolo ad esaurimento, Professore a contratto e ciascun Titolare di assegno di ricerca è tenuto a comunicare la propria disponibilità a far parte delle Commissioni per gli esami di laurea, nella misura di volta in volta richiesta.

4. I Presidenti delle Commissioni degli esami di laurea sono nominati, di volta in volta, dal Direttore del Dipartimento, tenendo conto delle cariche accademiche, in atto o pregresse, ricoperte dai componenti le Commissioni per gli esami di laurea.

5. Le funzioni di Segretario delle Commissioni Istruttorie sono svolte dal Ricercatore, dall'Assistente del ruolo ad esaurimento o dal Professore a contratto meno anziano in ruolo, o dal Titolare di assegno di ricerca meno anziano in servizio, facente parte della Commissione.

6. Le funzioni di Segretario delle Commissioni di Proclamazione sono svolte dal Ricercatore o dall'Assistente del ruolo ad esaurimento meno anziano in ruolo, o dal Titolare di assegno di ricerca meno anziano in servizio, facente parte della Commissione.

Art. 20 -Svolgimento dell'esame di laurea.

1. La prova finale si articola nella fase istruttoria e nella fase di proclamazione.

2. La fase istruttoria consiste nella presentazione e discussione dell'elaborato finale da parte del laureando davanti alla Commissione Istruttoria. La Commissione Istruttoria, composta da un minimo di tre membri, effettua una valutazione complessiva dell'elaborato finale e dell'intero percorso formativo dello studente, redigendo un verbale analitico con proposta di votazione finale alla Commissione di Proclamazione.

3. La fase di proclamazione, successiva alla fase istruttoria, consiste nella convocazione di tutti i candidati in un'aula di rappresentanza davanti alla Commissione di Proclamazione. La Commissione di Proclamazione, composta da sette membri e tre membri supplenti, riunita in seduta plenaria, procede, sulla base dei verbali e delle proposte di votazione finale delle Commissioni Istruttorie, alla proclamazione dei candidati.

Art. 21 - Valutazione dell'esame di laurea.

Corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali

1. Nel formulare il punteggio dell'esame di laurea, ai sensi dell'articolo 15, la Commissione Istruttoria per gli esami di laurea provvede alla valutazione:

- a) globale dei voti e delle lodi, ottenuti dal candidato negli esami di profitto curricolari;
- b) dei tempi di svolgimento degli studi e delle eventuali ulteriori attività attinenti;
- c) dell'elaborato finale sul quale verte la discussione del candidato di fronte alla Commissione Istruttoria;
- d) della capacità argomentativa ed espositiva, altresì con riferimento ai quesiti posti dai componenti la Commissione Istruttoria;

2. Allo scopo di favorire le condizioni per la ottimale valutazione, di cui al comma 1, il Presidente della Commissione Istruttoria per gli esami di laurea invita ciascun Relatore, all'inizio della seduta, a segnalare le tesi meritevoli di votazione tra i cinque e i sette punti, nonché, in ogni caso, di quelle aspiranti alla dichiarazione di lode.

3. Nel caso di mancata condivisione della proposta di votazione del Relatore, il Presidente della Commissione Istruttoria per gli esami di laurea invita ciascun componente la Commissione ad esprimere il suo voto, da zero a dieci.

4. La Commissione Istruttoria per gli esami di laurea può deliberare, all'unanimità, la proposta di attribuzione della lode nei casi in cui: la carriera curricolare del candidato presenti il conseguimento di lodi, soprattutto negli esami di profitto relativi a insegnamenti fondamentali; la tesi di laurea presenti un elevato grado di accuratezza nell'elaborazione e nei risultati raggiunti e la discussione di fronte alla Commissione Istruttoria per gli esami di laurea abbia dimostrato elevata capacità argomentativa ed espositiva del candidato, altresì con riferimento ai quesiti posti dai componenti la Commissione Istruttoria.

5. La Commissione Istruttoria trasmette alla Commissione di Proclamazione il verbale relativo alla valutazione dell'esame di laurea del candidato.

Art. 22 - Riconoscimento degli studi pregressi.

1. Il Consiglio di corso di studi valuta, sulla base di criteri generali e predeterminati, gli studi universitari già compiuti in Italia e all'estero al fine di concederne il riconoscimento, con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e indica l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.

2. Per gli studenti provenienti da Corsi di Studio appartenenti a Classi diverse, o in possesso di Laurea o di Diploma di Laurea che desiderino iscriversi al Corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali o al Corso di Laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee, e che richiedano la convalida di insegnamenti già sostenuti, il Consiglio di corso di Studi tiene conto dei Regolamenti relativi ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università dei Paesi dell'Unione Europea e di altri programmi di collaborazione interuniversitaria riconosciuti dall'Università degli Studi di Parma.

A) *Corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali*

La convalida di insegnamenti per almeno 30 CFU permette l'iscrizione al secondo anno. La convalida di insegnamenti per almeno 100 CFU permette l'iscrizione al terzo anno.

B) *Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee*

La convalida di insegnamenti per almeno 40 CFU permette l'iscrizione al secondo anno.

Art. 23 - Disposizioni finali.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo e al Regolamento didattico di Dipartimento.

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Regolamento n. 12/2012 (Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto degli insegnamenti impartiti nei corsi di studio attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza), il Regolamento sulla preparazione, modalità di svolgimento e valutazione della prova finale degli studenti iscritti al Corso di laurea triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e il Regolamento sulla preparazione, modalità di svolgimento e valutazione della prova finale degli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali ed Europee si intendono abrogati.